STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 203

Permanenza in vigore di norme speciali del precedente regolamento del personale

Le disposizioni di cui agli articoli dal n. 126 al n. 131 del precedente regolamento del personale restano in vigore per i casi in cui sono tuttora da applicarsi.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	V — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-203-permanenza-in-vigore-di-norme-speciali-del-precedente-regolamento-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it